

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il DPCM del 12 febbraio e 5 aprile 2011 con il quale sono state decretate le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore dei cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale;

Vista l'attivazione delle procedure per la richiesta di protezione internazionale applicata su quanti arrivati dalla Libia.

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 aprile 2011 e n. 3933 del 13 aprile 2011.

RICHIAMATO il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Dlgs 286 del 25 luglio 1998 e ss.mm.

Visto il Regolamento di attuazione di predetto testo unico (DPR 394/1999)

Rilevato che a seguito della sottoscrizione di una specifica "Convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza ai cittadini extracomunitari appartenenti ai paesi del Nord Africa" con il Soggetto Attuatore per la gestione delle strutture di accoglienza (Prefettura di Vicenza – Ufficio territoriale del governo) diversi comuni della Provincia di Vicenza hanno assunto il ruolo di "Gestore" a fronte del riconoscimento di circa Euro 46,00 giornaliero per ospite assistito in struttura (Iva compresa) di tutti i servizi e gli interventi relativi all'accoglienza di profughi migranti così sinteticamente descritti:

- servizio di assistenza generica
- servizio di gestione amm.va e poket money
- servizio di assistenza sanitaria
- fornitura di pasti, posti letto, vestiario e prodotti per l'igiene
- servizio di pulizia ed igiene ambientale

Dato atto altresì che i Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Torrelvicino, Valli del Pasubio, Calvene, Chiuppano, Carrè, Lugo di Vicenza, Caltrano insieme all'ULSS4 hanno costituito una Rete Territoriale per fronteggiare l'emergenza umanitaria individuando il Comune di Santorso quale ente capofila.

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2011 recante: «*Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 ad altri Paesi del continente Africano*».

Riscontrato che a seguito di tali provvedimenti governativi nel territorio della Provincia di Vicenza sono stati accolti ed assistiti circa 290 profughi.

Visto in particolare il D.P.C.M. Del 6.10.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8.10.2011) con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2012 lo stato di emergenza in considerazione della situazione di instabilità che ancora caratterizza i Paesi Nordafricani.

DATO ATTO che che è prorogata di ulteriori sei mesi la durata dei permessi di soggiorno per motivi umanitari ex art. 20 D.lgs 286/98, legati a questo stato di emergenza rilasciati in base al [D.P.C.M. del 5 aprile 2011](#) per i cittadini tunisini.

Riscontrato il proseguimento dello stato di emergenza fino a dicembre 2012 con la conseguente necessità di promuovere una analisi concreta della attuale situazione, delle azioni svolte e delle soluzioni da mettere in campo nell'ambito dell'integrazione per titolari di Permesso di soggiorno e soggetti cui è stata negata la protezione internazionale.

Evidenziato che la Presidenza della Conferenza Episcopale Triveneta-Delegazione Caritas nord-est ha già preso posizione con il documento inoltrato alle autorità chiedendo delle risposte politico-istituzionali su come affrontare non solo l'accoglienza, l'integrazione, l'iter del ricorso ma

anche la gestione delle persone che si troveranno sul territorio senza documenti a seguito di un diniego, che non intraprenderanno un rimpatrio volontario nel paese d'origine per ragioni di insicurezza o di povertà estrema.

Considerato che in questi mesi enti gestori e comuni hanno avviato percorsi di accoglienza e integrazione che richiedono continuità di azione (per tramutarsi da progetto di emergenza a progetto di sviluppo).

Riscontrato che molte persone con il diniego, senza estremi per presentare un ricorso, si trovavano in Libia al momento dello scoppio della guerra, Paese nel quale risiedevano da anni, non avendo significativi legami nel Paese di origine, o essendo nella condizione di apolidi non avranno modo di avviare nessun percorso di integrazione e/o rimpatrio assistito e che le stesse, in caso di rimpatrio, sarebbero catapultati in contesti a loro estranei con lesione dei loro diritti umani fondamentali.

DELIBERA

- 1) di sollecitare un provvedimento istituzionale da parte delle autorità nazionali idoneo a prendere atto della reale situazione e a garantire a coloro che hanno ricevuto il diniego (sia a quelli che abbiano interposto ricorso sia a quelli che non l'abbiano interposto) un Permesso di soggiorno per protezione umanitaria ad hoc, nel rispetto della dignità umana e della legge.
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo e alla Questura di Vicenza.